

**DELIBERAZIONE 17 MARZO 2016
111/2016/S/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA
SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 marzo 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08, recante "Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV" nonché, in particolare, il suo Allegato A, recante "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica" (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel, recante "Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- l'Allegato A70 al Codice di Rete di Terna S.p.a., recante "Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita" approvata dalla deliberazione 84/2012/R/eel (di seguito: Codice di rete Terna);

- la Norma CEI 0-16 del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: Norma CEI 0-16);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2014, 582/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 582/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, con la deliberazione 84/2012/R/eel, l'Autorità ha approvato l'Allegato A70 al Codice di rete Terna e così, in particolare, disposto l'ampliamento del campo di funzionamento in termini di frequenza e tensione degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in bassa e media tensione nonché l'adeguamento degli impianti di potenza superiore a 50 kW, connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
- in ragione dell'urgenza derivante dalle gravi criticità sul sistema elettrico nazionale segnalate da Terna S.p.a. all'Autorità, gli interventi di adeguamento avrebbero dovuto essere realizzati entro il 31 marzo 2013; essi, ai sensi dell'art. 5, della deliberazione 84/2012/R/eel, riguardano le prescrizioni previste dai paragrafi 5 e 8 dell'Allegato A70 al Codice di rete Terna, relative alla modifica delle regolazioni delle protezioni di interfaccia, al fine di ampliare il campo di funzionamento in termini di frequenza e tensione degli impianti di produzione di energia elettrica nonché all'installazione del Sistema di Protezione di Interfaccia (di seguito: SPI) a sblocco voltmetrico;
- con la deliberazione ARG/elt 33/08, l'Autorità ha, altresì, riconosciuto la Norma CEI 0-16 quale regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti che immettono o prelevano dalle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV; la successiva deliberazione ARG/elt 198/11, per quanto di competenza, ne ha confermato la validità alla luce delle ulteriori modifiche apportate dal Comitato Elettrotecnico Italiano;
- ai sensi dell'articolo 8.5.12.2 e dell'articolo 8.5.12.3 della Norma CEI 0-16, il Produttore deve installare un Sistema di Protezione Generale (di seguito: SPG) composto dagli elementi e avente le caratteristiche ivi indicati nonché rendere conformi i valori di regolazione della protezione generale a quanto comunicato dal Distributore, in funzione delle caratteristiche dell'impianto del produttore e della rete di alimentazione; ai sensi dell'articolo 8.5.12.4 della Norma CEI 0-16, il Produttore è altresì tenuto a garantire la massima affidabilità ai circuiti di comando del SPG ottemperando alle prescrizioni tecniche ivi contenute.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 582/2014/E/eel, l’Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive, nei confronti di altrettanti produttori di energia elettrica, con sopralluogo presso impianti di produzione connessi in media tensione e tenuti all’adeguamento di cui all’art. 5 della deliberazione 84/2012/R/eel, scelti in funzione della potenza installata e della distribuzione territoriale degli impianti medesimi;
- in attuazione di tale programma, gli Uffici dell’Autorità, supportati dal Politecnico di Milano e dal Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, hanno effettuato ispezioni presso i produttori individuati sulla base dei criteri di cui al punto precedente;
- dalla verifica ispettiva, effettuata il 2 ottobre 2015 presso Huntsman Pigments S.p.a. (di seguito: Società), in relazione all’impianto fotovoltaico di proprietà della medesima, sito in Torino e connesso alla rete in media tensione di AEM Torino Distribuzione S.p.a. (di seguito: Distributore), nonché dalla relazione delle risultanze ivi acquisite redatta in data 22 gennaio 2016 dal Politecnico di Milano, è emerso che:
 - in violazione dell’art. 5, della deliberazione 84/2012/R/eel e del paragrafo 8.1, dell’Allegato A70 al Codice di rete Terna, la Società non ha modificato correttamente le regolazioni del SPI. Nel corso della verifica ispettiva, infatti, è emerso che le soglie scatto e tempo delle funzioni di protezione non sono state regolate in modo conforme alle prescrizioni del Codice di rete Terna (p. 8 e figura n. 7 della relazione redatta dal Politecnico di Milano);
 - in violazione dell’articolo 8.5.12.2 e dell’articolo 8.5.12.3 della Norma CEI 0-16, la Società non ha adeguato correttamente i valori di regolazione del SPG alle prescrizioni previste dalla normativa tecnica nonché alle indicazioni del Distributore (pp. 7-8 della relazione redatta dal Politecnico);
- ad oggi non risulta che la Società abbia provveduto a cessare le condotte contestate, con pregiudizio della sicurezza ed affidabilità della rete di distribuzione di energia elettrica e degli utenti serviti dalla medesima.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l’Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di

contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
 - a. previa cessazione delle condotte contestate, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - b. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Huntsman Pigments S.p.a.;
- gli elementi acquisiti, essendo, altresì, sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della Società si è rivelata in contrasto con la regolazione posta a garanzia della stabilità e sicurezza del sistema elettrico e, nella specie, della rete di distribuzione di energia elettrica servita;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - con riferimento alla *personalità dell'agente* occorre evidenziare che le criticità inerenti alle regolazioni relative al SPI erano state rilevate dal Distributore in data 24 aprile 2013 e ivi contestualmente corrette e a tale intervento era seguito il giorno successivo l'invio di un *report* da parte della Società al Distributore attestante la conformità del sistema alle prescrizioni;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, nell'anno 2014 la Società ha realizzato un fatturato di 76.124.976 euro;

- gli elementi sopra evidenziati consentono, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 25.800 (venticinquemilaottocento).

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in considerazione della prevalenza del predetto interesse alla sicurezza e stabilità della rete di distribuzione di energia elettrica e, in definitiva, del servizio reso agli utenti serviti dalla medesima rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, sia necessario intimare (quale presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione di cui sopra) la cessazione delle condotte in contestazione relative all'inesatto adeguamento dell'impianto di produzione di energia alle disposizioni di cui in motivazione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Huntsman Pigments S.p.a., per le violazioni delle disposizioni in materia di adeguamento di impianti di produzione di energia elettrica, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/1995;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta a euro 25.800 (venticinquemilaottocento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;

5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate – determini ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Huntsman Pigments S.p.a. (Partita Iva 07365630016), via G. Reiss Romoli 44/12, 10148 Torino e, mediante PEC, all'indirizzo huntsmanpigments@pecsoci.ui.torino.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni